

# MODELLO STANDARD DI STATUTO

## PER ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Sezione b) "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS – aderenti alla Rete A.S.C.

*[redatto in conformità al modello di statuto predisposto dalla Rete Associativa Nazionale A.S.C. – Attività Sportive Confederate APS ETS ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con decreto direttoriale n. 248 dell'8 ottobre 2026. Le parti tra parentesi quadre nel testo indicano opzioni o campi rimessi all'autonomia statutaria dell'ente aderente, nei limiti di legge.]*

### STATUTO

“ \_\_\_\_\_ APS”

#### Art. 1 – Costituzione, denominazione, natura giuridica, sede legale e durata

1-1 È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del Codice Civile, l'Associazione denominata “ \_\_\_\_\_ APS” (di seguito “Associazione”), con sede legale in \_\_\_\_\_, attualmente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi del successivo art. 8-11.

1-2 A seguito e in costanza dell'iscrizione nella sezione “Associazioni di promozione sociale” del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione include nella propria denominazione sociale l'acronimo “APS” (ovvero l'indicazione estesa “associazione di promozione sociale”) e ne fa uso negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Codice del Terzo settore; a decorrere dalla medesima iscrizione la denominazione può essere altresì integrata con la locuzione “Ente del Terzo settore” o con l'acronimo “ETS”.

1-3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'adesione ad A.S.C. – Attività Sportive Confederate APS ETS, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e Rete Associativa Nazionale del Terzo settore, aderendo alla relativa Rete. Tale adesione presuppone e comporta piena consonanza ai fini e ai progetti generali di A.S.C., pur nell'autonomia propria dell'Associazione quale autonomo e distinto soggetto giuridico, nonché l'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Ente in quanto applicabili.

1-4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### Art. 2 – Scopo ed oggetto sociale

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare: la promozione dei valori educativi, sociali e culturali dello sport e della pratica motoria, quale strumento di benessere psico-fisico della persona; la promozione della salute e di corretti e attivi stili di vita; la promozione della cittadinanza attiva, dell'aggregazione sociale e dell'inclusione, con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità. Tali finalità sono perseguite mediante lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo settore, senza discriminazioni basate su sesso, religione e condizioni socioeconomiche.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione,

anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo settore, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), del Codice del Terzo settore;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (lett. f).

*[N.B.: inserire solo le attività che l'Associazione si propone effettivamente di svolgere. Qualora l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t) sia esercitata in via stabile e principale, l'Associazione adotta il Modello A della Rete A.S.C., con la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e l'iscrizione al RASD]*

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all'art. 6 del Codice del Terzo settore e ai criteri del D.M. 19 maggio 2021, n. 107, secondo quanto individuato dal Consiglio Direttivo. Essa potrà inoltre reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

2-6 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Il volontario svolge la propria attività per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore; l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2-7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e provvede alla loro assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

### **Art. 3 – Patrimonio ed entrate**

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote associative e corrispettivi per servizi istituzionali, versati dagli associati; b) contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici; c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche di fondi, donazioni e lasciti; d) proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti degli associati non creano diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

#### **Art. 4 – Associati: requisiti e procedura di ammissione**

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto, nonché altre associazioni di promozione sociale e, nei limiti dell'art. 35, comma 3, del Codice del Terzo settore, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4-2 Il numero degli associati è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dall'art. 35, comma 1, del Codice del Terzo settore (sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale). Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello minimo, esso deve essere integrato entro un anno (art. 35, comma 1-bis, del Codice del Terzo settore).

4-3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Gli associati possono essere altresì tesserati ad A.S.C. secondo le norme dell'Ente di adesione.

4-4 Chi intende aderire deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda entro sessanta giorni e delibera sull'ammissione; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata senza indugio nel libro degli associati. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'eventuale diniego si pronunci l'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione (art. 23 del Codice del Terzo settore).

4-5 La qualifica di associato è personale e non trasmissibile.

4-6 Tutti gli associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari; in particolare: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto in Assemblea; c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente l'esame entro trenta giorni dalla richiesta, con eventuale estrazione di copie a spese dell'associato richiedente e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

4-7 Tutti gli associati sono tenuti ad osservare lo statuto e i regolamenti, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative, non rivalutabili, non ripetibili e non trasferibili ad alcun titolo.

4-8 Gli associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in Assemblea e adempiono i propri obblighi mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoriale.

## **Art. 5 – Perdita della qualifica di associato**

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 L'associato può, in qualsiasi momento, comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; fermo l'obbligo di versamento della quota dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo termine minore accordato dal Consiglio Direttivo.

5-3 Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica qualora non provvedano al versamento della quota associativa annuale entro novanta giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In ogni caso di perdita della qualifica, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati; la perdita della qualifica non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

## **Art. 6 – Obblighi assicurativi**

6-1 L'Associazione si dota di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di copertura contro gli infortuni a beneficio dei propri associati, anche per il tramite delle coperture attivate dal tesseramento ad A.S.C.

6-2 L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

## **Art. 7 – Organi dell'Associazione e libri sociali**

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche sociali sono elettive e si conformano al principio di pari opportunità.

7-2 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti, ove nominati e nei casi in cui la loro nomina sia per legge obbligatoria.

7-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità a distanza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e le delibere adottate.

7-4 L'Associazione tiene i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali.

## **Art. 8 – Assemblea**

8-1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.

8-2 L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano, mediante avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, inviato agli associati almeno otto giorni prima della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. La seconda convocazione non può svolgersi prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima.

8-3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con le quote.

8-4 In Assemblea ciascun associato ha un voto (art. 24, comma 2, del Codice del Terzo settore). Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può ricevere al massimo [tre] deleghe (art. 24, comma 3, del Codice del Terzo settore).

8-5 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero dalla persona designata dagli intervenuti; il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante, constata il diritto dei presenti a partecipare e la validità della costituzione dell'Assemblea.

8-7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

8-8 Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto di voto in prima convocazione e di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione; l'Assemblea delibera in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

8-9 Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8-10 L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale; c) determina gli indirizzi generali dell'attività e delibera sull'adozione e modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione degli associati; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

8-11 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sul trasferimento della sede in altro comune, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, sul suo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio.

## **Art. 9 – Consiglio Direttivo e Presidente**

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e cura collegialmente l'attività associativa, compiendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'Assemblea.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo di [nove] componenti, eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati (art. 26, comma 2, del Codice del Terzo settore). Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica [quattro] anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dall'elezione assembleare e nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere; si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedano la convocazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

9-6 Al Consiglio Direttivo competono, tra l'altro: la redazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea; la fissazione delle quote associative; le decisioni inerenti alle attività e ai servizi istituzionali e alle attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore; l'ammissione e l'esclusione degli associati; la direzione del personale e il coordinamento dei collaboratori; l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti; ogni altra funzione non riservata dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

9-7 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e per il revisore, ove nominati, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente**

10-1 Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti, subentrando fino a tale limite i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea in due riunioni successive appositamente convocate.

10-2 In tali ipotesi il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, provvede entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi quindici giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade per dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità; in tali ipotesi il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano provvede alla convocazione dell'Assemblea nei termini di cui al comma precedente.

#### **Art. 11 – Segretario e Tesoriere**

11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri; provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, conservandone contratti e ordinativi, e liquida le spese verificandone la regolarità.

11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, curando gli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, di concerto con il Consiglio Direttivo, il bilancio annuale; provvede alle operazioni di incasso e pagamento e al periodico controllo delle risultanze dei conti.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona; in caso di impedimento, dimissioni o revoca di uno dei due, le relative funzioni sono assunte temporaneamente dall'altro o dal Vicepresidente.

#### **Art. 12 – Lavoratori**

12-1 L'Associazione, fermo restando il ricorso prevalente all'attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo settore, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 del Codice del Terzo settore, esclusivamente nei limiti

necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 36 del Codice del Terzo settore.

### **Art. 13 – Esercizio sociale e bilancio**

13-1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

13-2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, redatto nel rispetto dell'art. 13 del Codice del Terzo settore e della modulistica ministeriale; ricorrendone i presupposti di legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

13-3 Il bilancio di esercizio e i rendiconti delle raccolte fondi sono depositati presso il RUNTS entro i termini previsti dal Codice del Terzo settore.

13-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, redige il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali, lo deposita presso il RUNTS e lo pubblica sul proprio sito internet. Se ha entrate annue superiori a centomila euro, pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

### **Art. 14 – Organo di controllo e revisione legale dei conti**

14-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti rispettano i requisiti di cui all'art. 30, comma 5, del Codice del Terzo settore e sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad esso può essere riconosciuto un compenso.

14-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Ove istituito, tiene un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

14-3 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, salvo che la relativa funzione sia attribuita all'Organo di controllo, in tal caso integralmente composto da revisori legali iscritti.

### **Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

15-1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 8-9; con le stesse regole sono nominati i liquidatori.

15-2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore aderente alla Rete A.S.C. o alla medesima A.S.C. in quanto ente del Terzo settore, con finalità analoghe.

### **Art. 16 – Clausola compromissoria**

16-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo;

in caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione di procedere alla nomina del terzo arbitro.

#### **Art. 17 – Norme applicabili e disposizioni finali**

17-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e i relativi decreti attuativi e, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme in materia di associazioni contenute nel libro I del codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché, in quanto applicabili, lo statuto e i regolamenti di A.S.C.

17-2 Qualora l'Associazione deliberi di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con conseguente iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, adotta, con delibera dell'Assemblea straordinaria, il Modello A di statuto della Rete A.S.C. per le associazioni sportive dilettantistiche e di promozione sociale.

17-3 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato prevista dallo statuto sostituito, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. [Norma da inserire solo nel caso in cui il modello sia adottato da un'associazione già costituita con altro statuto]

17-4 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto. [Norma da inserire solo nel caso in cui il modello sia adottato da un'associazione già costituita con altro statuto]